



S&P

Ottobre 81




Scuola e professione / Problemi esperienze di formazione
Anno IX n. 5 lire 2000 Abbonamento postale gruppo IV / 70

L'ESCLUSIONE PREVENTIVA

In un convegno promosso dal Ministero della pubblica istruzione nel gennaio 1981 è stato ripetutamente detto che l'integrazione scolastica degli handicappati costituisce una scelta irreversibile. A supporto di questa affermazione sono stati forniti i dati numerici relativi all'inserimento degli alunni portatori di handicaps nella scuola dell'obbligo, da cui risulta che negli ultimi tre anni vi è stato un incremento del 100%, da 41.157 del 1977 a 84.776 nel 1980. Eppure, nonostante la dimensione sociale del fenomeno e i conseguenti impegni organizzativi, professionali ed economici, la proposta contenuta nell'integrazione degli handicappati risulta ancora scarsamente decifrabile, denuncia gravi carenze metodologiche e soprattutto sembra soggetta a quel mutamento strisciante di tipo neoliberalistico che ripropone la selettività e la coesistenza dei modelli competitivi meritocratici con modelli cooperativi e solidaristici.

Questa situazione, che ha complesse radici istituzionali e sociali, si è improvvisamente, ma non certo inaspettatamente, acuita per una decisione della supre-



ma Corte di Cassazione riguardante l'inserimento scolastico degli handicappati.

Più che di un fatto di giurisprudenza si tratta di un atto politico e culturale complessivo che merita qualche commento.

La Corte di Cassazione ha stabilito che i bambini portatori di handicaps possono essere esclusi dall'ammissione e dalla frequenza alla scuola normale, quando siano «*affetti da deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento*».

Il riferimento giuridico è tratto da una legge di 10 anni fa che, stabilendo il diritto degli handicappati a frequentare la scuola dell'obbligo, prevedeva, per inciso, la citata limitazione, peraltro superata di fatto dalla legislazione successiva.

Il giudizio ha riguardato il rifiuto del collegio dei docenti di una scuola di Livorno a iscrivere un minore handicappato sulla base di un certificato medico in cui si dichiarava che il bambino presentava «una sindrome da insufficienza mentale da cerebropatia, che l'esame psicomotorio evidenziava, fra l'altro: un notevole impaccio motorio a livello grafico all'età dello scarabocchio, instabilità dell'attenzione e degli interessi sostenuti da gravi lacune gnosiche».

Un caso serio, ma non certo «grave», anzi probabilmente il classico caso in cui lo stimolo didattico congiuntamente con gli effetti della socializzazione può apportare miglioramenti sia a livello intellettuale, sia sul piano comportamentale. È noto infatti che in molti cerebrolesi il ritardo mentale

non è irreversibile, in quanto causato da lesioni organiche, ma è piuttosto effetto indotto dall'isolamento, da situazioni familiari inadeguate, dalle carenze di stimolazione conoscitiva e affettiva.

La Cassazione non si è limitata alle questioni «di fatto e di diritto», ma ha proposto interpretazioni e soluzioni tali da compromettere i principi e gli scopi dell'integrazione scolastica, avendo affermato che:

a) scopo primario della scuola è quello di impartire l'istruzione «per l'eliminazione della piaga dell'analfabetismo» (!);

b) le deficienze intellettive e fisiche gravi costituiscono pertanto un requisito negativo per l'ammissione e la frequenza;

c) l'amministrazione scolastica è competente ad accertare l'esistenza dei requisiti sulla base di una qualsiasi certificazione medica e *non successivamente all'inserimento*, dopo aver riscontrato l'effettiva condizione dell'alunno;

d) non esiste un diritto soggettivo perfetto di qualsiasi cittadino in età scolare di essere ammesso alla scuola normale, essendo salvo il potere dell'amministrazione scolastica di escludere i soggetti gravemente handicappati: questa affermazione dicendone sia dalla definizione dello scopo esclusivo della scuola (l'istruzione intesa come saper leggere, scrivere e far di conto), sia dalla superata norma limitativa della legge 118/71;

e) l'inserimento di handicappati «gravi» provoca danno agli alunni normodotati e viola il principio costituzionale del buon andamento del pubblico ufficio (art. 97 della Costituzione).

La sentenza conclude che, qualora l'handicap sia ritenuto «incompatibile» con lo scopo primario di impartire l'educazione, «appare razionale invece la predisposizione di speciali e differenziate strutture scolastiche che evitino ogni disfunzione e soddisfino il diritto degli handicappati gravi, sicché è da escludersi qualsiasi contrasto con il principio costituzionale di parità».

È questa una gravissima riaffermazione dei criteri selettivi, competitivi e meritocratici della scuola intesa come una «funzione» pub-

blica, anziché come un'agenzia di socializzazione, uno strumento di promozione umana e una occasione di emancipazione e di mobilità sociale. Una concezione della scuola arcaica, gentiliana, preconstituzionale.

Inoltre il giudizio della Cassazione potrebbe innescare un meccanismo perverso di *esclusione preventiva* degli handicappati dalla scuola, essendo richiesto per questo provvedimento una semplice certificazione medica. In assenza di norme più precise, la valutazione e la diagnosi medica dovrebbero essere interpretate da pedagogisti o da funzionari dell'amministrazione scolastica i quali, non si sa come, avrebbero facoltà di decidere, senza il conforto di alcuna consulenza, se il caso è «grave» o no.

È quindi evidente il rischio di una estensione della definizione di «handicappato grave» a tutti i bambini che presentano difficoltà di apprendimento o di comportamento e della ricostituzione di un sistema scolastico parallelo e separato: classi speciali e scuole differenziali.

Tuttavia non ci si può limitare alla protesta e alla denuncia. L'integrazione scolastica degli handicappati è infatti una responsabilità in cui sono coinvolti non soltanto gli operatori della scuola ma anche gli enti locali, i distretti scolastici, i gruppi di lavoro presso i provveditorati, gli organi collegiali.

Crede che una delle ragioni più serie dei pericoli di fallimento della scolarizzazione degli handicappati sia costituita dal fatto che il problema è stato sottratto al dibattito pubblico politico ed è stato invece percepito e gestito come problema tecnico, competenza esclusiva degli specialisti e degli addetti.

GIANNI SELLERI



Il disegno è di Ronald Searle edito da Garzanti.